

TESTI NORMATIVI / 3

Collana diretta da
Massimo Siclari



Vai al contenuto multimediale

NORME RELATIVE
AI GIUDIZI DI COMPETENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

a cura di
Massimo Siclari

– Quarta edizione –





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2512-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2005
II edizione: gennaio 2008
III edizione: agosto 2010
IV edizione: giugno 2019

INDICE

Nota del curatore 9

1

Norme di carattere generale

- 1.1. Costituzione della Repubblica italiana – Articoli 90, 96, 123, 127, 134–137, disposizione transitoria VII 13
- 1.2. Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 – Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale 20
- 1.3. Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 – Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale 22
- 1.4. Legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale 26
- 1.5. Legge 18 marzo 1958, n. 265 – Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale 48
- 1.6. Regolamento generale della Corte costituzionale (Delibera della Corte costituzionale del 20 gennaio 1966 e successive modificazioni) 50
- 1.7. Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 – Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale 66
- 1.8. Regolamenti parlamentari 69
- 1.9. Legge 15 ottobre 1971, n. 1032 – Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale 71
- 1.10. Legge 16 aprile 1974, n. 124 – Norme integrative dell'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale 72

- | | |
|--|----|
| 1.11. D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092 – Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana | 74 |
| 1.12. Legge 23 agosto 1988, n. 400 – Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri | 76 |
| 1.13. Legge 5 giugno 2003, n. 131 – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 9, commi 5 e 6) | 78 |
| 1.14. Legge 20 giugno 2003, n. 140 – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1) | 79 |
| 1.15. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Delibera della Corte costituzionale del 7 ottobre 2008) | 80 |

2

**Norme particolari
in tema di giudizio in via incidentale**

- | | |
|---|----|
| 2.1. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (articolo 13) | 97 |
|---|----|

3

Norme particolari in tema di giudizio principale

- | | |
|---|-----|
| 3.1. Sardegna Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 – Statuto speciale per la Sardegna (articolo 33) | 101 |
|---|-----|

- 3.2. Trentino–Alto Adige 102
- 3.2.1. D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 – Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige (articoli 56, 84, 97–98) 102
- 3.2.2. D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 – Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento 106

4

**Norme particolari in tema di conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato**

- 4.1. Legge 3 agosto 2007, n. 124 – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (articoli 19, 28, 40) 113

5

Norme relative ai giudizi di accusa

- 5.1. Legge 25 gennaio 1962, n. 20 – Norme sui procedimenti e giudizi di accusa 123
- 5.2. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962 della Corte costituzionale) 132
- 5.3. Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. – Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione 143
- 5.4. Legge 5 giugno 1989, n. 219 – Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione 149

-
- 5.5 Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa 162

6

Norme sul referendum abrogativo

- 6.1. Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (articoli 27–40) 177

7

Norme sull'autodichia della Corte

- 7.1. Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale (Delibera della Corte costituzionale del 24 gennaio 2018) 189

Nota del curatore

A distanza di diversi anni dall'ultima edizione di questa raccolta, si è ritenuto opportuno di curarne una nuova per tener conto di alcune variazioni intervenute nella disciplina dei giudizi di competenza della Corte costituzionale.

In primo luogo, si è dovuto tener conto dell'abrogazione del R.d. 17 agosto 1907, n. 642, di approvazione del regolamento di procedura dinnanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ad opera del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), alle cui regole va ora riferito il richiamo *ex* articolo 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (cfr. Corte cost. n. 85/2012).

In secondo luogo, si è tenuto conto degli svolgimenti giurisprudenziali circa le implicazioni sui giudizi in via d'azione riguardanti le Regioni a Statuto speciale che hanno dato attuazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) nel senso di ritenere applicabili anche per tali giudizi le regole dell'articolo 127 Cost. nel testo vigente. Si è ritenuto opportuno stralciare le norme degli Statuti speciali (di Sicilia, Valle

d'Aosta, Friuli–Venezia Giulia e Trentino–Alto Adige) ormai ritenute non più applicabili (v. sent. n. 255/2014 per la Sicilia; ord. n. 377/2002 per la Valle d'Aosta; ord. n. 65/2002 per il Friuli–Venezia Giulia; ord. n. 408/2002 per il Trentino–Alto Adige). Si sono lasciate solo quelle relative alla Sardegna (nei riguardi delle quali, a quanto consta, la Corte non si è ancora pronunciata) oltre che le regole statutarie per i ricorsi delle minoranze dei gruppi linguistici del Trentino–Alto Adige e le disposizioni di attuazione dello Statuto trentino in tema di rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e di potestà d'indirizzo e di coordinamento.

È stato, infine, integralmente modificato, con delibera della Corte del 24 gennaio 2018, il regolamento disciplinante i ricorsi in materia d'impiego del personale della Corte stessa. Si è colta l'occasione anche per emendare alcune imprecisioni riscontrate nell'edizione precedente.

Il volume mantiene il carattere di agile supporto didattico per i corsi di Giustizia costituzionale e di Diritto processuale costituzionale. Si spera che i colleghi e gli studenti possano apprezzarne l'utilità, come già avvenuto in passato.

NORME
DI CARATTERE
GENERALE

1.1. Costituzione della Repubblica italiana

Articoli 90, 96, 123, 127, 134–137, disposizione transitoria VII

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 96 ⁽¹⁾

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 123 ⁽²⁾

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i

⁽¹⁾ L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario dell'art. 96 prevedeva: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni".

⁽²⁾ Il testo dell'articolo risulta dalle revisioni effettuate dall'art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 nonché dall'art. 7 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il tenore originario dell'art. 123 Cost. era il seguente: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia

principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. // Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica”.

Art. 127 ⁽³⁾

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era il seguente: "Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. // La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. // Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. // Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza."

Art. 134 ⁽⁴⁾

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135 ⁽⁵⁾

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica

⁽⁴⁾ Articolo così modificato dall'art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso la competenza della Corte costituzionale a giudicare dei reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

⁽⁵⁾ Articolo così modificato dall'art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma è il risultato di un'ulteriore modifica, operata dalla legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. L'originario testo dell'art. 135 recitava: "La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. // I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. // La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. // I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. // L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con

ca, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aven-

l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. // Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore”.

ti i requisiti per l'eleggibilità a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

VII Disposizione transitoria ⁽⁶⁾

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

⁽⁶⁾ Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato dall'art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso prevedeva: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

1.2. Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

*Norme sui giudizi di legittimità costituzionale
e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale*

Art. 1

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Art. 2

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ⁽¹⁾.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su

⁽¹⁾ La previsione del termine appare ora superata dal più ampio termine previsto dalla versione vigente dell'art. 127 Cost. riportata *supra* al par. 1.1.